



Repertorio n. 5.852

Raccolta n. 4.014

Verbale di Assemblea dei Soci

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre.

4 novembre 2020

Alle ore sedici e minuti trenta.

In Roma, nel mio studio alla Via Cesare Beccaria n. 88.

Innanzitutto a me Avv. Luigi Viglione, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparsa la Signora:

- ROECKL Claudia, nata a Vienna (AUSTRIA) in data 6 maggio 1961, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione:

"ANIMALIA AMO INTERNATIONAL", con sede in Roma, Via Raimondo da Capua n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 10732141006, per effetto dei poteri che le derivano dal vigente statuto sociale.

Della personale identità della Costituita io Notaio sono certo.

Dichiara la Signora ROECKL Claudia, nella predetta qualità, che in questa sede, giorno ed ora si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione ANIMALIA AMO INTERNATIONAL, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche dello statuto sociale per adeguarlo alla normativa degli Enti del Terzo Settore;

2) delibere inerenti e consequenziali.

Richiede, quindi, a me Notaio di redigere il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 del vigente Statuto sociale e per designazione unanime delle intervenute, la Componente Signora ROECKL Claudia,

la quale constata e dà atto che:

- sono intervenute in proprio e mediante audio conferenza, in questa sede, tutte le associate iscritte nel libro Soci, in regola con il versamento della quota associativa e in possesso dei requisiti di legge e di statuto, come la Componente mi conferma, come risulta dal foglio presenze agli atti dell'Associazione e allegato sotto la **lettera "A"**;

- dell'organo amministrativo sono presenti la sopra costituita Signora ROECKL Claudia, Presidente dell'Associazione e Tesoriere e il Consigliere Signora ZAMMARELLI Rosamaria;

- interviene altresì mediante audio conferenza il Consigliere

Luigi Viglione

NOTAIO

Signora MASSIMILIANI Annamaria, con collegamento da Campagnano di Roma;

- nessuna delle intervenute o audio collegate si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, per essere tra l'altro tutti gli associati e i Consiglieri già a piena conoscenza degli argomenti da trattare.

Il Presidente, in particolare, dà atto che, la Signora MASSIMILIANI Annamaria è intervenuta mediante audio conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che tale modalità di partecipazione consente e dovrà consentire durante tutto lo svolgimento della riunione:

- al Presidente di accertare l'identità dell'intervenuta, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a me Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Il Presidente dichiara che è stata accertata l'identità e la legittimazione delle intervenute e che sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea.

Il Presidente dà atto, quindi, che l'odierna Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, espone all'Assemblea le ragioni che impongono di approvare le modifiche allo statuto al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, a seguito di quanto sopra esposto, si rende necessaria l'approvazione di un nuovo statuto sociale conforme al Codice del Terzo Settore, che illustra ai presenti.

Dopo breve discussione il Presidente propone pertanto di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria della Associazione ANIMALIA AMO INTERNATIONAL:

- preso atto di quanto illustrato dal Presidente,

delibera

1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, adeguato alle norme del Codice del Terzo settore.".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la delibera proposta.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea straordinaria dei soci, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutte le associate presenti e audio collegate, manifestato con

comunicazione orale, ha deliberato all'unanimità di approvare la delibera proposta.

Il Presidente mi dichiara inoltre che l'assemblea straordinaria, in tema di deliberazioni inerenti e consequenziali, con il voto favorevole di tutte le associate presenti e audio collegate, manifestato con comunicazione orale, ha deliberato di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per espletare tutte le pratiche e le formalità occorrenti per l'esecuzione della deliberazione assunta, nonché per ogni adempimento necessario od opportuno senza limitazione alcuna, ivi inclusa, quando sarà possibile, operare ogni eventuale adempimento per l'inserimento dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente a questo punto consegna a me Notaio la versione aggiornata dello Statuto sociale, recante la modifica come sopra proposta, composto di 40 (quaranta) articoli, che si allega in forma dattiloscritta al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla Costituita che interpellata lo conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio.

Consta il presente atto di due fogli per sei intere facciate e fin qui della settimana.

Scritto con mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

F.to Claudia ROECKL

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.

FOGLIO PRESENZE
Assemblea straordinaria del giorno 4 novembre 2020
dell'Associazione
"ANIMALIA AMO INTERNATIONAL"

Socio	In proprio	Per delega
- ROECKL Claudia , nata a Vienna (AUSTRIA) in data 6 maggio 1961, codice fiscale: RCK CLD 61E46 Z102R.	<i>Claudia Roeckl</i>	
- ZAMMARELLI Rosamaria , nata a Roma in data 20 dicembre 1975, codice fiscale: ZMM RMR 75T60 H501M.	<i>Rosamaria Zammarelli</i>	
- MASSIMILIANI Annamaria , nata a Vignanello (VT) in data 16 agosto 1957, codice fiscale: MSS NMR 57M56 L882P.	audio collegata	

Claudia Roeckl



STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, con sede in Roma, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "ANIMALIA AMO INTERNATIONAL - ODV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "ANIMALIA AMO INTERNATIONAL - ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale nel campo della protezione e della valorizzazione dell'ambiente, considerato sia come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile.

In particolare l'associazione si propone di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, al fine di assicurare loro ottimali condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo una cultura del rispetto nei loro confronti.

In particolare l'associazione si propone di:

- realizzare e gestire strutture di assistenza e ricovero di animali in difficoltà;
- intervenire direttamente contro il randagismo e l'abbandono attraverso il soccorso, l'assistenza e la riallocazione di animali randagi, abbandonati o maltrattati presso privati o altre associazioni o rifugi di volontariato animalista e per la protezione degli animali che diano garanzie di buon trattamento;
- operare all'interno di canili e gattili, sia pubblici che privati, al fine di migliorare con ogni mezzo il benessere degli animali ivi detenuti e di promuovere la loro adozione ed il loro affido presso privati o altre associazioni o rifugi di volontariato animalista e per la protezione degli animali che diano garanzie di buon

trattamento;

- coordinare la propria attività e collaborazione con associazioni ed enti aventi scopo analogo o affine al proprio;
- stipulare convenzioni con strutture ed enti pubblici e privati per le finalità di cui alla legge della Regione Lazio n. 34/1997 e per la gestione di progetti di adozione, sterilizzazione e formazione;
- promuovere la collaborazione con le istituzioni al fine di affrontare le problematiche inerenti la tutela degli animali e in particolare:
 - a) la lotta al randagismo e all'abbandono;
 - b) campagne di sterilizzazione e sensibilizzazione;
 - c) l'applicazione, da parte di soggetti competenti, delle leggi e dei regolamenti generali e regionali miranti alla salvaguardia e alla tutela degli animali;
 - d) intervenire con ogni mezzo contro l'esportazione, l'importazione e la vendita di animali in condizioni non consone alla loro natura;
- promuovere avanti a qualunque ente pubblico o privato o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo

di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Art. 11. Recesso

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono

di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori Dipendenti e Autonomi

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- g) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c) e d) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso di audio - videoconferenza devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto segreto o per acclamazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5

(cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- ha facoltà di costituire strutture periferiche a cui partecipino gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione di specifici programmi e progetti;
- assume, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'Associazione, compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti
- delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, un commissario straordinario in seno al Consiglio Direttivo stesso, fino alla nuova convocazione dell'Assemblea.

Il presidente ha:

- la rappresentanza legale dell'Associazione;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca il consiglio direttivo e, ove lo ritenga opportuno, le strutture Periferiche se presenti;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- firma gli accordi di categoria;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione Nazionale;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanze.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un

Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, ove la vigente normativa lo consenta.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) da contributi e finanziamenti pubblici e della Comunità Europea;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i

soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Clausola sospensiva

Art. 39. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti del Decreto legislativo 460 del 1997 e delle norme del codice civile in tema di associazionismo sulla base delle quali l'associazione è stata fondata.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Claudia ROECKL

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.



Luigi Viglione

NOTAIO

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 05/11/2020 al n.30829, Serie 1T.

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Composta di diciassette pagine.

Roma, 5 novembre 2020.